

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 09/03/2026

FATTO

Il ricorrente riferisce che, in occasione del diniego di diverse richieste di finanziamento da parte di molteplici istituti di credito, si avvedeva di essere stato segnalato negativamente dall'intermediario odierno resistente in CRIF.

Pertanto, nel mese di settembre 2024, proponeva ricorso all'Arbitro, che tuttavia fu dichiarato inammissibile per assenza di reclamo.

Formulava nuovo reclamo nel mese di febbraio 2025, chiedendo spiegazioni in merito alle suddette segnalazioni.

L'intermediario riscontrava la richiesta sostenendo la legittimità delle segnalazioni poichè conseguenti a molteplici insoluti relativi a un contratto di mutuo e precedute dall'invio della lettera di preavviso.

In merito a tale missiva, il ricorrente afferma, anzitutto, che la resistente ha allegato "*semplici missive evidentemente estratte dai suoi sistemi e due buste di lettere, il cui contenuto poteva essere di qualsiasi tipo, delle quali, una è stata restituita per compiuta giacenza e l'altra per trasferimento della odierna ricorrente*".

Sostiene, inoltre, che dalla ricevuta di tale missiva non sia evincibile l'indirizzo cui è stata spedita, né le date esatte e che sulla stessa è presente una firma che non riconosce come propria.

Conclude affermando di non aver mai ricevuto il preavviso e che l'intermediario non ha fornito la relativa prova di recapito e, pertanto, contesta la legittimità della segnalazione a proprio carico in quanto priva di preavviso, in violazione dell'art. 4 co. 7 del codice di deontologia.

Afferma che il preavviso, quale atto unilaterale recettizio, ha la funzione di rendere edotti gli interessati riguardo le conseguenze di un perdurante inadempimento, dando così loro la possibilità di sanarlo prima che avvenga l'iscrizione.

Chiede, quindi, la cancellazione della segnalazione negativa presente nelle banche dati *“con vittoria delle spese, delle competenze degli onorari della presente procedura”*.

Costituitosi l'intermediario fa presente che oggetto della controversia è l'asserita illegittimità per mancanza di preavviso delle segnalazioni negative a carico del ricorrente in CRIF.

Al riguardo, afferma di aver segnalato il ricorrente a seguito del mancato pagamento delle rate relative a un contratto di mutuo, che registrava insoluti a partire da agosto 2018.

Aggiunge che, con raccomandata del 31/08/2018 inviata all'indirizzo corrispondente a quello indicato nel modulo di ricorso, informava il ricorrente che il mancato pagamento di quanto dovuto avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 4 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, la registrazione dei suoi dati in uno o più dei sistemi di informazioni creditizie.

Precisa che analoghe comunicazioni di preavviso venivano inviate al ricorrente tra il 2019 e 2021.

In conclusione, afferma che le segnalazioni attualmente visibili in CRIF, a partire dal mese di novembre 2022, sono legittime perché correttamente preavvisate, in conformità con quanto prescritto in materia dalla normativa di settore.

Infine ritiene infondata la richiesta di refusione delle spese legali, peraltro non quantificate.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche il ricorrente richiama le argomentazioni già formulate in merito alla natura recettizia del preavviso di segnalazione e del dovere dell'intermediario di fornire prova dell'avvenuta conoscenza dell'atto.

Richiama altresì l'art 1335 cc riguardo la presunzione di conoscenza degli atti recettizi.

Ritiene che, nel caso di specie, la missiva inviata dalla resistente e la relativa ricevuta di ritorno non possano considerarsi prova di un valido preavviso.

Riguardo le altre comunicazioni prodotte dall'intermediario, afferma che contengono firme che non riconosce come proprie.

Quanto alle spese legali, ritiene che, in conformità alla richiamata giurisprudenza arbitrale, il ristoro non è escluso in assoluto, ma può essere riconosciuto quando (come nel caso di specie) l'assistenza legale si sia rivelata funzionale ed essenziale per la tutela effettiva del diritto leso.

All'atto delle controrepliche, l'intermediario richiama le argomentazioni già formulate in sede di controdeduzioni.

Inoltre, con particolare riferimento alla asserita mancata prova della conoscenza o della conoscibilità del preavviso da parte del destinatario, cita una decisione dell'Arbitro secondo la quale, a mente dell'art 139 c.p.c., la notificazione degli atti processuali può essere effettuata anche ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda ovvero al portiere o a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Nel confermare la legittimità delle segnalazioni effettuate in CRIF in quanto correttamente preavvisate, insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente, debitore principale del mutuo ipotecario n. **004 concesso dall'intermediario resistente in data 11/02/2014 dall'importo di € 49.313,00 da rimborsare in 240 rate mensili, lamenta l'illegittimità di segnalazioni negative nei SIC per mancanza del presupposto formale.

L'esistenza della segnalazione in esame è pacifica tra le parti.

In particolare, il ricorrente produce in atti il *report* sui dati presenti in CRIF aggiornato al 30/04/2024, da cui si evincono ritardi di pagamento a partire da maggio 2022 (8 rate) fino ad aprile 2024 (9 rate);

l'intermediario produce in atti una visura aggiornata al 21/11/2025, da cui risulta che la prima segnalazione visibile risale a novembre 2022 (6 rate) e la più recente il 31/10/2025 (9 rate).

Si deve precisare che l'intermediario afferma che, in relazione al finanziamento in esame, dall'estratto conto si evince la presenza di insoluti già a decorrere dal mese di agosto 2018.

Senonché, non è documentata la data della prima segnalazione in CRIF; peraltro, le segnalazioni visibili in CRIF decorrono dal mese di novembre 2022, essendo quelle precedenti oramai non più visibili dal sistema per decorrenza del termine di conservazione delle informazioni creditizie di tipo negativo.

Secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, la legittimità di una segnalazione nei SIC sussiste al ricorrere di due presupposti: da un lato, il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della sua prossima iscrizione; dall'altro, la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati.

Con particolare riguardo al presupposto formale (l'unico contestato dal ricorrente), per la costante giurisprudenza arbitrale costituisce onere dell'intermediario provare di aver dato idonea comunicazione preventiva al cliente (pur non essendo prescritte particolari forme), così come di provare che quest'ultimo abbia effettivamente ricevuto la comunicazione medesima, trattandosi di un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c.

Il mancato assolvimento dell'onere della prova determina la soccombenza dell'intermediario solo qualora, sulla base di tutti gli elementi di prova acquisiti ed eventualmente anche tramite presunzioni, non sia comunque possibile per il Collegio formare il proprio convincimento in ordine all'effettiva ricezione della comunicazione (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 3089/2012).

Atteso che il ricorrente è una persona fisica, l'obbligo *“di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista”* (così Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632/2023).

Con riferimento a fattispecie di preavviso intervenuto successivamente alla segnalazione, il Collegio di Coordinamento, nella decisione da ultimo citata, ha precisato che: *“La comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei SIC, pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'interessato, attesa la funzione del preavviso. Resta ferma l'illegittimità delle segnalazioni precedenti al preavviso, che vanno quindi cancellate”*.

Nel caso di specie l'intermediario sostiene di aver inviato:

- un primo preavviso di segnalazione, attraverso raccomandata A/R datata 31/08/2018, spedita in data 11/10/2018 all'indirizzo del ricorrente corrispondente a quello indicato nel modulo di ricorso; la raccomandata risulta ricevuta il 27/10/2018;
- ulteriori comunicazioni di preavviso attraverso raccomandate A/R spedite allo stesso indirizzo della precedente; in particolare: la prima, datata 06/11/2019, spedita il 29/11/2019 e ricevuta il 06/12/2019; la seconda datata 08/04/2021, spedita il 23/04/2021 e ricevuta il 13/05/2021.

Si deve rammentare che la costante e condivisibile giurisprudenza arbitrale ritiene provata la ricezione del preavviso di segnalazione quando l'inoltro del preavviso è avvenuto a mezzo raccomandata A/R ed è in atti l'avviso di ricevimento attestante il ritiro della comunicazione, la compiuta giacenza o il trasferimento ad altro indirizzo del destinatario non comunicato all'intermediario (*ex multis* Collegio di Roma, decisione n. 4096/2023; Collegio di Bari, decisione n. 2752/2023; Collegio di Napoli, decisione n. 2445/2022).

Il ricorrente, sia in sede di ricorso sia in sede di repliche, contesta che le raccomandate di agosto 2018, novembre 2019 e aprile 2021 recano firme non riconducibili alla propria.

Ritiene pertanto che nel caso di specie non possa operare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. poiché sulle missive è presente una firma diversa da quella del destinatario e *“manca la prova che il terzo fosse legittimato alla ricezione”*.

Lamenta, inoltre, che la ricevuta della missiva di agosto 2018 reca timbri con date non leggibili (*“quella della consegna sembra, addirittura, indicare il 27.10.2010 mentre l'altra quella del 29.10.2018”*).

Sul punto, questo Collegio non intende discostarsi dal proprio orientamento secondo cui *“non può essere attribuita alcuna valenza al disconoscimento della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento in questione, posto che una siffatta contestazione può essere fatta valere solo con lo strumento della querela di falso (Cass. 21/11/2019, n. 30318), querela che però è riservata alla cognizione del Giudice Ordinario (cfr. Coll. Bologna, n. 23282/20)” (Coll. Bari, dec. n. 1708/2022)”* (Collegio di Bari, decisione n. 4343/2024).

Quanto poi alla mancanza di riferimenti nella ricevuta di consegna alla missiva versata in atti (come, ad esempio, il *barcode*), si richiama in senso adesivo la decisione n. 10463/2022 di questo Collegio che ha fatto proprio *“il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in tema di interruzione della prescrizione, applicabile per analogia al caso in esame, secondo cui “la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 24149/2018)”*.

Si segnala inoltre che i Collegi hanno valorizzato in più occasioni, quale circostanza idonea a fondare la presunzione dell'avvenuta ricezione delle comunicazioni dell'intermediario, la molteplicità delle comunicazioni inviate nonché l'avvenuto pagamento da parte del cliente dell'importo delle rate maggiorato delle spese per il ritardo (*ex multis*, Collegio di Bari, decisioni nn. 9809/2024, 11519/2024 e 11242/2022).

Nel caso di specie, dall'estratto conto versato in atti risulta che il ricorrente, dopo l'invio delle suddette raccomandate, ha provveduto a eseguire pagamenti a deconto della propria esposizione debitoria.

In particolare:

- successivamente al preavviso di agosto 2018, ricevuto il 27/10/2018, in data 14/11/2018 versava l'importo di € 290,00 a copertura del debito di € 536,44;
- successivamente al preavviso di novembre 2019, ricevuto il 06/12/2019, in data 13/12/2019 e 30/12/2019 versava rispettivamente € 280,00 ed € 150,00;
- infine, a seguito del preavviso di aprile 2021, ricevuto il 13/05/2021, in data 28/05/2021 versava l'importo di € 390,00.

Sulla scorta della complessiva documentazione versata in atti, può dunque affermarsi la legittimità sotto il profilo formale delle segnalazioni contestate.

Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE